

Tribunale di Prato, Sezione unica civile, ordinanza dd. 18.07.2011 (Guida al diritto, n. 44, del 5 novembre 2011).

Si segnala l'ordinanza del Tribunale di Prato dd. 18.07.2011, la quale, in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, e risolvendo la questione relativa all'istanza di sospensione ex d.lgs. n. 28/2010, ha stabilito che nei procedimenti di ingiunzione, ai sensi dell'art. 5, com. 4, del d.lgs. 28/2010, la mediazione non è obbligatoria né nella fase di deposito del ricorso monitorio né in quella eventuale di opposizione: l'obbligo sorge nel momento in cui il giudice si è pronunciato in merito alla concessione e sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto.

Karl Pfeifer